

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, di seguito semplicemente "Regolamento", definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. da parte dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona, di seguito rispettivamente denominati "Fondo", "Codice dei contratti" ed "ARTE".

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Costituzione e finanziamento del Fondo

1. Le somme di cui all'art. 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato successivamente.

2. Ai sensi dell'art.113, comma 2, del codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- Attività di programmazione della spesa per investimenti
- Attività di Responsabile unico del procedimento
- Attività di Verifica preventiva dei progetti
- Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici
- Attività di Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione
- Attività di Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità
- Attività di Collaudatore statico.

3. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, quando previsto, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo

completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

4. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di RUP, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi delle Linee Guida n.3 approvate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e s.m.i.

5. Nel Fondo confluisce una percentuale, come stabilita nella tabella di cui al successivo articolo 3 dell'importo, al netto dell'IVA, delle somme a disposizione, degli imprevisti e delle altre spese tecniche, posto a base di gara per l'acquisizione di opere o lavori, forniture e servizi. Per i lavori di manutenzione ordinaria, oltre la soglia di 40.000 euro, l'incentivo verrà riconosciuto soltanto laddove siano presenti tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell'art. 113. Sono escluse dall'incentivo le attività che non sono oggetto di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art.59 comma 1 D.Lgs 18/04/2016 n.50 e art.36 comma 2 D.Lgs 18/04/2016 n.50.

La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi delle Linee Guida n. 3 approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e s.m.i.

6. Le risorse che alimentano il Fondo devono trovare specifica previsione all'interno del quadro economico delle singole opere o lavori, forniture e servizi di cui al comma 1 art.113 approvato nell'ambito dei documenti progettuali previsti dalla vigente normativa, ancorché suddivisi in lotti, purché funzionali o prestazionali. Il relativo impegno di spesa viene assunto tramite Decreto dell'Amministratore Unico o Provvedimento Dirigenziale.

7. L'ammontare delle risorse destinate al Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica per effetto dei ribassi sortiti in sede di gara o comparazione di offerte. In caso di varianti viene rideterminata la complessiva base di calcolo della percentuale di cui al primo comma.

Art. 3 – Fondo per funzioni tecniche

1. L'importo del fondo è stanziato nei capitoli di spesa previsti per i singoli appalti di lavori servizi e forniture, con la suddivisione 80% e 20%, ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del codice, ed è utilizzato secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. La quota dell'80% del Fondo è ripartita tra i dipendenti dell'ARTE, secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento.
3. Concorrono alla costituzione del fondo solo le fattispecie contrattuali di cui al presente Regolamento, di importo pari o superiore ai valori soglia di cui alla tabella allegata SUB 1, ove previste nel programma biennale dei beni e servizi.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di corsi di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici (anche in settori diversi da quelli che hanno concorso alla costituzione del Fondo).
5. Il fondo è calcolato sull'importo a base di gara o, in caso di adesione a procedure esperite da soggetti aggregatori (per forniture e servizi nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi delle Linee Guida n. 3 e s.m.i. approvate da ANAC), sull'importo degli ordini corrispondenti ad un unico codice identificativo della gara (CIG o SMART CIG) correlato a specifica convenzione o accordo quadro, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA, di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura. Il fondo tiene conto anche delle opzioni temporali (con esclusione delle proroghe) previste negli atti di gara, ma la relativa quota può essere impegnata a seguito di effettivo perfezionamento dell'opzione.

Art. 4 - Attività incentivate

La quota dell'80% del Fondo viene destinata all'incentivazione delle seguenti attività:

- a) di programmazione della spesa per investimenti, intendendosi per tale la predisposizione del programma triennale delle OO.PP. e biennale dei servizi e forniture che abbia almeno richiesto: analisi del fabbisogno; possibili soluzioni progettuali con eventuali rispettive criticità ed opportunità; previsione di spesa; crono programma di massima;
- b) di verifica preventiva dei progetti, intendendosi per tale la validazione e l'attività propedeutica prevista dall'art. 26 del Codice dei contratti;
- c) di predisposizione e controllo delle procedure di gara e stipulazione del contratto, intendendosi per tali quelle relative al capitolato tecnico-amministrativo, alle determinazioni a contrarre, ai bandi, alle lettere di invito;
- d) di esecuzione dei contratti pubblici, intendendosi per tali quelle svolte dal direttore lavori, dal direttore dell'esecuzione, dal Collaudatore, dal Verificatore e dagli eventuali rispettivi collaboratori;

e) di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) e dei relativi collaboratori, intendendosi per tali quelle svolte ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti.

Art. 5 - Personale incentivato

1. La quota di cui al precedente articolo viene ripartita tra i dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività ivi elencate, organizzati nei gruppi di lavoro di cui al successivo articolo, e precisamente:

- a) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, della verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice dei contratti, della redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito e, in generale, degli adempimenti inerenti alla procedura di affidamento dell'appalto e di stipula del relativo contratto;
- b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) personale incaricato quale R.U.P.;
- d) personale incaricato quale collaboratore, tecnico o amministrativo, degli incaricati di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

2. Non concorre alla ripartizione del Fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui al successivo art.6, venga affidato a personale con qualifica dirigenziale, la pertinente quota incentivante non è soggetta a redistribuzione e costituisce economia.

Art. 6 - Gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro previsti dal Regolamento sono costituiti da personale che contribuisce, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera o lavoro, fornitura e servizio di riferimento.

2. La composizione ed eventuale variazione del gruppo è definita mediante Decreto dell'Amministratore Unico in relazione all'opera o lavoro, servizio o fornitura di riferimento, sentito il Responsabile del Servizio interessato, secondo criteri di equa ripartizione, tenuto conto delle competenze professionali richieste dal singolo lavoro od opera, fornitura e servizio.

3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da acquisire ed il relativo finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, delle somme a disposizione, degli imprevisti e delle altre spese tecniche, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura;
- il nominativo, il ruolo e le funzioni attribuite ai singoli componenti.

Art. 7 – Criteri e modalità di ripartizione della quota incentivante del personale – rapporto tra somme liquidate e premio di produzione

1. La quota del fondo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 3, del Codice destinata a incentivo del personale (nella misura dell'80 per cento delle risorse finanziarie ivi incluse), viene ripartita tra le varie attività sulla base di criteri e modalità di cui alla tabella allegata SUB 2 e SUB 3.
2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna attività l'incentivo viene suddiviso tra il personale incaricato delle attività di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, in ragione della partecipazione individuale dei dipendenti coinvolti nelle medesime attività, come stabilito dal Decreto dell'Amministratore Unico. Il riparto finale dell'incentivo è in ogni caso commisurato alla concreta ed effettiva partecipazione del personale a dette attività e funzioni.
3. Le somme non liquidate costituiscono economia.

Art. 8 - Accertamento delle attività svolte e liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione della quota dell'80% del Fondo afferente ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura richiede che sia accertato lo svolgimento delle attività assegnate ai componenti del gruppo di cui al precedente articolo 6 da parte del Responsabile di Servizio competente (lavori pubblici, servizi o forniture) o del Dirigente nel caso in cui il RUP sia un Responsabile di Servizio.
2. Presupposto per il riconoscimento degli incentivi è in ogni caso la realizzazione del lavoro, del servizio o della fornitura; conseguentemente non si dà luogo alla corresponsione di incentivi in ogni caso di gara non aggiudicata e/o successivo contratto non sottoscritto.
3. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di opere o lavori, servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti ad errori nella fase di predisposizione e controllo dell'appalto, al RUP ed al rimanente personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione di lavori od opere con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti e dall'art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 o aumento dei costi con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai rispettivi collaboratori è ridotto della percentuale prevista nella seguente tabella.

Tipologia incremento	Misura del decremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	40%
Costi di realizzazione (danni compresi)	Entro il 20% dell'importo contrattuale	5%

	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	40%

Le somme non liquidate a seguito accertamento completamente o parzialmente negativo non sono oggetto di diversa ripartizione nel Fondo e costituiscono economie.

Art. 9 – Tempistica della liquidazione ed erogazione degli incentivi

1. La liquidazione degli incentivi prevista al precedente articolo viene liquidata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento con Decreto dell'Amministratore Unico su proposta del Responsabile di Servizio competente (lavori pubblici, servizi o forniture) o del Dirigente nel caso in cui il RUP sia un Responsabile di Servizio.
2. Le quote del Fondo corrispondenti a prestazioni non svolte dai componenti del gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 6, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'ARTE, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente articolo, non costituiscono economie ma incrementano la quota del 20% del Fondo di cui all'art. 3, comma 4, del presente Regolamento.
3. Gli importi incentivanti sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.
4. Gli incentivi lordi complessivamente maturati alle scadenze di cui al precedente primo comma nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo ricevuto nel corso dello stesso anno, compresi i compensi correlati al premio di risultato.
5. Il rispetto del limite di cui al precedente comma è garantito dall'Ufficio addetto alle competenze stipendiali, che tratterrà le eventuali eccedenze liquidate in corso d'anno, con saldo, a fine esercizio, nella misura consentita. Le eventuali quote eccedenti il limite consentito risultanti dal saldo di fine esercizio non vengono ridistribuite e vanno in economia.

Art. 10 - Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante

1. Per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e stipulazione del contratto svolte dal personale della stazione unica appaltante dell'Ente nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è dovuta la stessa percentuale di incentivo previsto per le attività svolte per l'Azienda, solo una volta introitati i corrispondenti importi dovuti dall'Ente convenzionato.

Art. 11 - Norme finali, entrata in vigore, disciplina transitoria

1. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con Decreto dell'Amministratore Unico.
2. Per le attività svolte anteriormente alla data del presente Regolamento, si procederà alla costituzione del Fondo ed alla liquidazione delle somme al medesimo afferenti alle condizioni e con le modalità di cui ai precedenti articoli solo ove le relative risorse siano state preventivamente previste nel quadro economico

redatto a seguito di aggiudicazione in relazione a lavori, forniture e servizi la cui esecuzione non abbia avuto inizio alla data del presente Regolamento. In tal caso la costituzione del gruppo di lavoro potrà essere oggetto di ricognizione a posteriori rispetto all'attività svolta, fermi i limiti individuali di cui al quarto comma del precedente art. 8.

3. L'incentivo di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altre formule di incentivo previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro, con riferimento alle attività per le quali lo stesso viene erogato.

Tabella SUB 1

OPERE O LAVORI

Importo a base di gara	Percentuale da destinare al Fondo
da € 40.000 fino a € 1.000.000	2 %
oltre € 1.000.000 fino a € 5.548.000	1,8 %
oltre € 5.548.000 fino a € 25.000.000	1,4%
oltre € 25.000.000	1,2 % calcolato in ogni caso su importo pari a 25.000.000

SERVIZI E FORNITURE *

Importo a base di gara	Percentuale da destinare al Fondo
da € 40.000 fino a € 221.000	2 %
oltre € 221.000 fino a € 1.000.000	1,8 %
oltre € 1.000.000 fino a € 5.000.000	1,4%
oltre € 5.000.000	1,2 % calcolato in ogni caso su importo pari a 5.000.000

*** Per servizi e forniture l'incentivo potrà essere erogato esclusivamente nel caso in cui sia nominato il DEC ai sensi dell'art 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 e s.m.i. approvate da ANAC**

Tabella SUB 2

Ripartizione del Fondo in caso di opere o lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Totale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20%
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	12%
SERVIZIO TECNICO	68%
<i>Totale</i>	<i>100%</i>

Si rimanda alle tabelle “SUB 2 SERVIZIO AMMINISTRATIVO”, “SUB 2 SERVIZIO TECNICO” per le percentuali corrispondenti al personale incaricato delle attività di cui all’articolo 113, comma 2.

Tabella SUB 3

Ripartizione del Fondo in caso di servizi e fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*	20%	20%	40%
Direttore dell’esecuzione*		35%	35%
Verificatore della conformità/ Certificatore regolare Esecuzione*		3%	3%
Collaborazione servizio amministrativo e supporto al RUP*	6%	6%	12%
Collaborazione servizio gestionale e supporto al RUP*	1,5%	1,5%	3%
Collaborazione ufficio legale e supporto al RUP*	1%	1%	2%
Collaborazione servizio tecnico e supporto al RUP*	2,5%	2,5%	5%
<i>Totale</i>			<i>100%</i>

*** Per servizi e forniture l’incentivo potrà essere erogato esclusivamente nel caso in cui sia nominato il DEC ai sensi dell’art 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 e s.m.i. approvate da ANAC. Solo in tal caso in assenza degli incarichi di cui alla tabella Sub 3, la relativa quota viene attribuita al RUP.**

Tabella SUB 2 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ripartizione del Fondo in caso di opere o lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile redazione bando di gara/lettera invito ed atti amministrativi*	/	3%	3%	6%
Responsabili pubblicazioni legali bandi di gara/esiti procedura e collaborazione inoltro lettere invito *	/	1,5%	1,5%	3%
Ufficio "Contabilità"*	/	1,5%	1,5%	3%
Totale				12%

Tabella SUB 2 SERVIZIO TECNICO

Ripartizione del Fondo in caso di opere o lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Collaborazione tecnica e di supporto al RUP	1%	1%	1%	3%
Verificatore progettazione	2%			2%
Direttore dei lavori	/	/	18%	18%
Direttore operativo di cantiere – Direttore dei lavori opere strutturali*	/	/	12%	12%
Direttore operativo di cantiere – Direttore dei lavori impianti*	/	/	5%	5%
Direttore operativo di cantiere – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione*	/	/	18%	18%
Ispettori di cantiere*	/	/	5%	5%
Collaudo/Certificato regolare esecuzione**	/	/	5%	5%
Totale				68%

*In assenza, la relativa quota viene attribuita al Direttore dei lavori

**La percentuale rimane invariata sia in caso di collaudo che di certificazione di regolare esecuzione.